

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
456/2016/R/GAS**

**CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI RELATIVI AGLI
INVESTIMENTI NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
Orientamenti finali**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS

Mercati di incidenza: gas

4 agosto 2016

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS).

Tale procedimento è volto alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale e alla determinazione del tetto al riconoscimento dei costi di capitale unitari per le località in avviamento. I criteri di riconoscimento degli investimenti saranno fissati in un provvedimento che l'Autorità intende adottare entro il mese di luglio 2017 e saranno applicati a partire dagli investimenti entrati in esercizio nel 2018, con ricadute nelle tariffe 2019. Le disposizioni in materia di tetti ai riconoscimenti dei costi di capitale nelle località in avviamento saranno oggetto di un provvedimento che l'Autorità intende adottare entro il mese di ottobre 2016 e troveranno applicazione a partire dall'anno tariffe 2018.

Nel documento per la consultazione 28 aprile 2016, 205/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 205/2016/R/GAS) sono stati illustrati gli orientamenti iniziali dell'Autorità in relazione a tali tematiche. Il presente documento espone gli orientamenti finali dell'Autorità.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (infrastrutture@autorita.energia.it) entro il 20 settembre 2016.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
e-mail: infrastrutture@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it***

INDICE

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI.....	4
1 Oggetto e ambito della consultazione	4
2 Quadro normativo	4
3 Obiettivi dell'intervento	4
4 Prossimi passi.....	5
PARTE II – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	6
5 Decorrenza e ambiti di applicazione dei nuovi criteri	6
6 Gli investimenti nel quadro delle gare d'ambito	8
7 Individuazione dell'approccio generale per la valutazione degli investimenti	11
8 Ipotesi di implementazione del criterio di valutazione dei nuovi investimenti sulla base di costi <i>standard</i>	17
PARTE III – TETTO AL RICONOSCIMENTO DEI COSTI UNITARI DI CAPITALE PER LE LOCALITA' IN AVVIAMENTO	29
9 Decorrenza e ambiti di applicazione dei tetti ai riconoscimenti tariffari.....	29
10 Determinazione del valore dei tetti ai riconoscimenti degli investimenti.....	31

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

1 Oggetto e ambito della consultazione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 573/2013/R/GAS.
- 1.2 L'articolo 3, comma 1, di tale deliberazione avvia il procedimento finalizzato all'adozione di metodologie di valutazione a costi *standard* per i nuovi investimenti ai fini dell'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località, mediante lo sviluppo di un prezzario di riferimento, ovvero all'applicazione del metodo del *price-cap* esteso anche alle componenti a copertura dei costi di capitale di località del servizio di distribuzione, da introdurre a partire dalle tariffe applicate nell'anno 2017.
- 1.3 Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della medesima deliberazione 573/2013/R/GAS, tale procedimento è finalizzato altresì all'individuazione del tetto al riconoscimento unitario di costi di capitale per le località in avviamento, dall'anno tariffe 2017.
- 1.4 I criteri di valutazione degli investimenti oggetto del presente documento per la consultazione sono riferiti sia agli investimenti realizzati dalle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia dalle imprese distributrici che si aggiudicheranno le gare per l'affidamento del servizio per ambito territoriale minimo (ATEM).
- 1.5 Gli orientamenti iniziali dell'Autorità sono stati illustrati nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS. Rispetto a tale documento hanno inviato osservazioni 18 imprese distributrici di gas e 4 associazioni di categoria di imprese distributrici.

2 Quadro normativo

- 2.1 Le principali norme a livello europeo e nazionale che impattano sulle scelte relative alla determinazione dei criteri per la valutazione degli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale sono state illustrate nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS, al quale si rinvia.

3 Obiettivi dell'intervento

- 3.1 Come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS, la modifica dei criteri di valutazione dei nuovi investimenti a partire dall'anno tariffe 2017 si inquadra nel più ampio progetto di riforma

dei criteri di riconoscimento dei costi avviato anche per il settore elettrico con il nuovo periodo regolatorio 2016-2023, in coerenza con le esigenze e gli obiettivi individuati nel *Quadro strategico*, volto a favorire uno sviluppo efficiente del servizio nel medio-lungo termine.

4 Prossimi passi

In relazione ai criteri di valutazione degli investimenti, l'Autorità intende attivare, nel mese di settembre 2016, un tavolo di lavoro con le imprese distributrici, nella prospettiva di adottare il provvedimento finale entro il mese di luglio 2017 per una loro applicazione a partire dagli investimenti entrati in esercizio nel 2018, con ricadute nelle tariffe 2019. Entro il mese di ottobre 2016 sarà inoltre adottato un provvedimento in cui saranno individuati i criteri per la determinazione dei tetti al riconoscimento dei costi unitari di capitale per le località in avviamento, che troveranno applicazione a partire dall'anno tariffe 2018.

**PARTE II – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI RELATIVI
AGLI INVESTIMENTI NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE**

5 Decorrenza e ambiti di applicazione dei nuovi criteri

- 5.1 Nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS l’Autorità ha illustrato i criteri generali per il riconoscimento degli investimenti.
- 5.2 In particolare, l’Autorità, in ragione dell’esigenza di certezza del quadro regolatorio per la realizzazione degli investimenti, ha espresso l’orientamento di prevedere che i criteri di valutazione dei nuovi investimenti oggetto della presente consultazione trovino applicazione a partire dagli investimenti realizzati nel 2017, che avranno riflesso nelle determinazioni tariffarie a partire dal 2018.
- 5.3 Nel medesimo documento è stato evidenziato che i criteri di valutazione degli investimenti oggetto della consultazione sono riferiti sia agli investimenti realizzati dalle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia dalle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l’affidamento del servizio per ambito di concessione¹.
- 5.4 Diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno ritenuto preferibile, in relazione all’esigenza di certezza del quadro regolatorio per la realizzazione degli investimenti, il mantenimento della valutazione degli investimenti in infrastrutture di rete relative al servizio di distribuzione sulla base dei costi effettivi, rimandando eventuali modifiche ai successivi periodi, anche sulla base degli effetti derivanti dallo svolgimento delle gare per l’aggiudicazione degli ambiti di concessione.
- 5.5 Alcuni soggetti hanno sostenuto che le tempistiche previste nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS non sarebbero compatibili con le tempistiche previste per la pubblicazione dei primi bandi di gara per l’affidamento del servizio per ambito. Tali soggetti, in particolare, hanno evidenziato la necessità di assicurare i tempi tecnici per formulare dei computi del piano degli investimenti sulla base dei nuovi criteri e simulare l’evoluzione dei ricavi tariffari.
- 5.6 Diversi soggetti hanno proposto di posticipare l’eventuale introduzione di nuovi criteri per la valorizzazione degli investimenti al 2018, tenendo conto della necessità di progettare e rendere operative le procedure tecnico-contabili

¹ Le modalità di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sono state riformate dall'articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ha previsto l'individuazione di ambiti territoriali minimi.

interne e delle conseguenti necessità di rendicontazione e rappresentazione dei dati.

- 5.7 In relazione all'ambito di applicazione dei nuovi criteri di valutazione degli investimenti, diversi soggetti hanno proposto che questi non si applichino in relazione agli ambiti per i quali dovesse essere già stata bandita la gara per l'affidamento della concessione alla data di pubblicazione del provvedimento di adozione della nuova disciplina, nel qual caso le condizioni minime di sviluppo e gli interventi sarebbero stati individuati dalle stazioni appaltanti considerando le modalità di riconoscimento tariffario degli investimenti attualmente vigenti. Qualora i nuovi criteri trovassero applicazione anche agli investimenti effettuati in esito all'assegnazione di tali gare, è possibile che l'equilibrio economico e finanziario del gestore sia compromesso.
- 5.8 Alcuni soggetti hanno sostenuto che i nuovi criteri non dovrebbero essere applicati per le aree in corso di metanizzazione, non assicurando una congrua remunerazione del capitale investito, contrariamente a quanto disposto all'articolo 23, commi 2 e 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00).
- 5.9 Anche alla luce delle risposte pervenute in fase di consultazione, l'Autorità è orientata a posticipare al 2018 l'applicazione dei criteri di valutazione dei nuovi investimenti, che avranno riflesso nelle determinazioni tariffarie a partire dal 2019. Tale posticipazione trova motivazione anche in ragione della necessità di effettuare approfondimenti in relazione alle metodologie di valutazione degli investimenti, come illustrato nel successivo capitolo 8.
- 5.10 In linea con quanto già indicato nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS, i nuovi criteri di valutazione trovano applicazione con riferimento agli investimenti realizzati sia dalle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia dalle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l'affidamento del servizio per ambito di concessione.
- 5.11 L'Autorità non ritiene condivisibile l'ipotesi di escludere dall'ambito di applicazione dei nuovi criteri le aree in corso di metanizzazione, in ragione del fatto che l'utilizzo di metodologie *standard* non presenta profili di incompatibilità con il fatto di assicurare una congrua remunerazione del capitale investito.
- 5.12 Rispetto alla proposta emersa in consultazione di prevedere che i nuovi criteri di valutazione degli investimenti non si applichino agli ambiti per i quali dovesse essere già stata bandita la gara per l'affidamento della concessione alla data di pubblicazione del provvedimento di adozione della nuova disciplina, l'Autorità ritiene che una tale ipotesi introdurrebbe disparità di trattamento tra ambiti e non consentirebbe un'applicazione omogenea dei nuovi criteri nel contesto delle concessioni per ambito. In ogni caso,

l’Autorità non condivide la posizione espressa da alcuni soggetti in fase di consultazione, secondo cui l’applicazione dei nuovi criteri anche agli investimenti effettuati in esito all’assegnazione di tali gare potrebbe compromettere l’equilibrio economico e finanziario del gestore. Tale posizione appare a giudizio dell’Autorità non condivisibile, in quanto fondata su presupposti relativi all’azione regolatoria che non appaiono verosimili.

Spunti per la consultazione

S1. Osservazioni in merito alla decorrenza e agli ambiti di applicazione dei nuovi criteri di riconoscimento dei costi di investimento.

6 Gli investimenti nel quadro delle gare d’ambito

- 6.1 Come indicato al paragrafo 5.10, i nuovi criteri di valutazione trovano applicazione con riferimento agli investimenti realizzati sia dalle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia dalle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l’affidamento del servizio per ambito di concessione.
- 6.2 In linea con quanto evidenziato nel documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 56/2013/R/GAS e ribadito nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS, sembra ragionevole prevedere che investimenti inseriti nei piani di sviluppo, adeguatamente giustificati sulla base di analisi costi-benefici che riflettano le reali condizioni della domanda e realizzati sostenendo costi ragionevoli, debbano essere riconosciuti ai fini tariffari, garantendo una congrua remunerazione sul capitale investito. Ciò implica che l’Autorità abbia la possibilità di valutare la coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante.
- 6.3 In relazione a tale aspetto, come ricordato in un recente chiarimento pubblicato il 27 gennaio 2016, l’Autorità nell’ambito delle verifiche sui bandi di gara svolte ai sensi della deliberazione 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS, procede a valutare la coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante.
- 6.4 Qualora la stazione appaltante ometta di inviare il bando di gara all’Autorità in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 12 novembre 2001, n. 226, recante “*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-*

legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, poi modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206 (di seguito: *Regolamento gare*), l'Autorità prima di procedere ai riconoscimenti tariffari dovrà valutare comunque la sussistenza di condizioni di sviluppo ragionevoli e di adeguate analisi costi-benefici.

- 6.5 In materia di estensioni di rete oggetto di offerta in sede di gara, come indicato nell'Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2015, 631/2015/R/GAS, l'Autorità ha precisato che in caso di estensioni di rete che eccedano il livello individuato nelle condizioni minime di sviluppo sia previsto:
- in relazione all'esigenza di evitare potenziali distorsioni dei meccanismi concorrenziali rispetto alle condizioni economiche offerte in sede di gara, un onere a carico delle imprese, per la quota relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del *Regolamento gare*². In altri termini, gli investimenti che le imprese aggiudicatrici effettuano in esito alle offerte per la parte che eccede il livello corrispondente alle condizioni minime di sviluppo non potranno concorrere alla determinazione del livello del capitale investito rilevante ai fini tariffari;
 - un onere diretto a carico dei clienti finali che richiedano la connessione per la parte di estensione della rete che eccede il livello delle condizioni minime di sviluppo e quello offerto in sede di gara dalle imprese.
- 6.6 Diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno sostenuto che le regole di riconoscimento tariffario rischiano di mettere in crisi la sostenibilità economica delle offerte, nella misura in cui introducono una differenza tra costi effettivamente sostenuti e costi riconosciuti, spingendo le imprese verso una competizione sui costi anche per quanto riguarda le attività di sviluppo, potenziamento, manutenzione e rinnovo delle reti e degli impianti in esercizio. Su queste basi, tali soggetti hanno sostenuto che tutti gli investimenti offerti in gara dovrebbero essere riconosciuti ai fini tariffari.
- 6.7 Un soggetto, pur condividendo in linea generale la volontà dell'Autorità di prevedere limitazioni all'effettuazione di investimenti non giustificabili sulla base di analisi costi-benefici, ha sostenuto che l'approccio illustrato potrebbe essere fortemente disincentivante in sede di gara. Qualora il progetto guida a base di gara indichi interventi non rientranti nei parametri definiti dall'Autorità (ad esempio, il parametro metri/pdr per le estensioni di rete), il

² Metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisino la necessità.

concorrente non sarebbe infatti nelle condizioni né di soddisfare le richieste delle stazioni appaltanti né di poter offrire ulteriori interventi migliorativi, non avendo certezza del riconoscimento tariffario. Ciò determinerebbe un appiattimento delle offerte dei concorrenti verso quanto riconosciuto dalla metodologia tariffaria, rendendo di fatto poco significativi alcuni criteri di valutazione delle offerte tecniche e comprimendo la capacità degli stessi operatori nell'ottimizzazione e razionalizzazione del servizio.

- 6.8 In considerazione del fatto che il *Regolamento gare* prevede espressamente, per la valutazione delle offerte dei concorrenti, il riconoscimento di un punteggio ai soli investimenti supportati da un'adeguata analisi costi/benefici, alcuni soggetti ritengono opportuna l'individuazione puntuale da parte dell'Autorità dei criteri e della metodologia da utilizzare per l'effettuazione delle analisi costi/benefici dei vari interventi e delle conseguenti valutazioni e l'applicazione di tali criteri da parte della stazione appaltante per la valutazione dell'ammissibilità degli interventi offerti dai concorrenti e la conseguente attribuzione di un punteggio. Un soggetto ha evidenziato, in particolare, l'esigenza che l'Autorità individui un valore massimo di estensione di rete oggetto di riconoscimento per ogni singolo ambito di concessione.
- 6.9 Secondo diversi soggetti, l'Autorità, al fine di agevolare le stazioni appaltanti, potrebbe stabilire anche per le analisi costi-benefici una sorta di "*fast track*", definendo *ex ante* indirizzi ragionevoli per i piani di investimento, al limite differenziabili per macro area geografica, individuando i limiti (ad esempio una soglia parametrica in €/pdr o in €/m con sviluppo massimo di metri per pdr) entro cui gli investimenti in nuova estensione inseriti nei piani di sviluppo possano essere considerati giustificabili senza ulteriori analisi e quindi possano essere riconosciuti ai fini tariffari. Laddove sussistessero particolari esigenze di investimento, le stazioni appaltanti potrebbero presentare piani di sviluppo adeguatamente motivati che, eccedendo la soglia parametrica, dovrebbero essere puntualmente giustificati sulla base di analisi costi-benefici oggetto di verifica da parte dell'Autorità, secondo l'*iter* ordinario. Le analisi costi-benefici, oltre a considerare il numero di possibili clienti servibili, potrebbero tener anche conto della potenzialità delle utenze che verrebbero ad essere servite.
- 6.10 In parallelo alla definizione di un valore massimo di estensione della rete riconosciuto a livello tariffario, l'Autorità dovrebbe anche fornire alle stazioni appaltanti linee guida per la redazione delle analisi costi-benefici e indicazioni per compiere valutazioni su alcune fattispecie territoriali particolari, quali aree ritenute disagiate o dove i valori massimi *standard* non garantiscano il soddisfacimento delle condizioni minime di sviluppo.
- 6.11 Alcuni soggetti hanno evidenziato la necessità che i criteri di analisi costi-benefici degli interventi abbiano la forza, per disposizione di legge o

regolazione di fonte ministeriale, di vincolare le stazioni appaltanti nella definizione dei piani di investimento da allegare ai bandi di gara.

- 6.12 L'Autorità conferma la propria posizione in tema di trattamento degli investimenti nel quadro delle gare d'ambito illustrata nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS. Nel contesto delle gare d'ambito risultano compresi nel perimetro degli investimenti riconoscibili ai fini tariffari gli investimenti riportati nei piani di sviluppo che rispettino le condizioni minime di sviluppo e siano supportati da analisi costi-benefici ritenute adeguate da parte dell'Autorità. Tali investimenti saranno valutati secondo i criteri in esito al completamento del procedimento in cui si inserisce il presente documento per la consultazione.
- 6.13 L'Autorità, come già evidenziato nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS, ritiene necessario, ai fini del riconoscimento tariffario degli investimenti, che questi siano adeguatamente giustificati sulla base di analisi costi-benefici che riflettano le reali condizioni della domanda e realizzati sostenendo costi ragionevoli.
- 6.14 L'Autorità ritiene che il rispetto di tali condizioni sia del tutto compatibile con il riconoscimento di una congrua remunerazione del capitale investito e non pregiudichi la sostenibilità economica delle offerte presentate in sede di gara.

7 Individuazione dell'approccio generale per la valutazione degli investimenti

- 7.1 Nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS l'Autorità ha identificato tre possibili ipotesi per la valutazione degli investimenti ai fini regolatori, alternative rispetto alla modalità di riconoscimento dei costi a piè di lista, attualmente in vigore.
- 7.2 Il primo approccio prevede la valutazione dei nuovi investimenti, ammissibili ai riconoscimenti tariffari, sulla base di costi *standard*. Tale ipotesi implica l'adozione di un prezzario di riferimento. Per la definizione di un prezzario di riferimento l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di utilizzare le analisi svolte per le determinazioni tariffarie del terzo periodo regolatorio (2009-2012), opportunamente adattate. L'adozione di criteri di valutazione fondati su costi *standard* mira a favorire l'efficienza del servizio dal momento che incentiva le imprese a sostenere costi inferiori rispetto al *benchmark* fissato dal regolatore.
- 7.3 Un secondo approccio consiste nell'adozione del metodo del *price-cap* per la valutazione dei nuovi investimenti, opzione alternativa alla logica del costo *standard*, già prefigurata dalla deliberazione 573/2013/R/GAS.

- 7.4 Una terza ipotesi di regolazione combina le due precedenti e prevede l'adozione di criteri di riconoscimento dei nuovi investimenti basati sul metodo del *price-cap* nelle aree del Paese che abbiano raggiunto un alto grado di metanizzazione e criteri basati sui costi *standard* nelle aree del Paese con basso grado di metanizzazione.
- 7.5 Di seguito si illustrano le principali osservazioni pervenute durante la fase di consultazione con riferimento alle tre ipotesi di regolazione e viene riportata un'ulteriore ipotesi di riconoscimento dei costi di investimento formulata congiuntamente dalle associazioni di categoria delle imprese distributrici del gas naturale.

Valutazione dei nuovi investimenti sulla base di costi standard

- 7.6 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha ritenuto preferibile un criterio di valutazione degli investimenti su base *standard* in luogo dell'applicazione delle altre due metodologie proposte.
- 7.7 Nel corso della consultazione è stato evidenziato che tale opzione avrebbe il pregio, rispetto all'applicazione del *price-cap*, di introdurre elementi di effettiva concorrenzialità tra operatori in vista delle gare d'ambito. L'approccio fondato sui costi *standard*, in particolare, non introdurrebbe elementi distorsivi nella proposta di investimenti da parte di quegli operatori che intendono partecipare alle prossime gare del gas, a condizione che criteri e meccanismi applicativi, anche di aggiornamento, siano definiti e noti prima di esse.
- 7.8 Alcuni soggetti hanno sostenuto che, una volta definito il prezzario, la sua applicazione operativa sarebbe facilmente modellizzabile, nonché replicabile dagli operatori.
- 7.9 Diversi soggetti hanno evidenziato la necessità di calibrare i costi *standard* in modo tale da un lato di fornire adeguati incentivi a ridurre i costi sotto il livello *benchmark* fissato dall'Autorità, dall'altro di evitare una sottostima dei costi riconosciuti, che potrebbe comportare il rischio di una contrazione degli investimenti delle imprese di distribuzione.
- 7.10 Diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato la possibile onerosità della gestione amministrativa e delle attività di controllo connesse all'introduzione di valutazione degli investimenti su base *standard*.
- 7.11 Alcuni soggetti hanno sostenuto che i vantaggi dell'introduzione di criteri *standard* dovrebbero essere limitati, posto che l'adozione di procedure competitive nella selezione dei fornitori già assicurerebbe l'efficienza economica di una quota significativa, se non prevalente, dei costi di investimento. Secondo tali soggetti, la valutazione degli investimenti sulla base di costi *standard* avrebbe un effetto distorsivo sulle decisioni di

investimento, incentiverebbe le imprese a comprimere i costi di investimento, spingendole verso l'adozione di soluzioni tecniche *sub*-ottimale e, in ultima analisi potrebbe bloccare lo sviluppo delle reti di distribuzione del gas naturale e l'ulteriore diffusione del servizio, con conseguenti discriminazioni tra aree territoriali e utenti.

- 7.12 In generale, diversi soggetti hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche alle modalità di applicazione del criterio di valutazione su base *standard* rispetto all'impostazione illustrata nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS, al fine di ottimizzare i benefici derivanti dal suo utilizzo e limitarne gli effetti distorsivi, legati alla mancata individuazione delle voci di costo "base" e dei fattori esogeni rilevanti. Alcuni soggetti hanno proposto di istituire un tavolo di lavoro tecnico congiunto tra le imprese di distribuzione, anche attraverso le associazioni di categoria, e i competenti Uffici dell'Autorità, allo scopo di avviare una fase di analisi puntuale, finalizzata a definire la struttura di prezzario più adeguata.

Applicazione del metodo del price-cap

- 7.13 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso generale contrarietà rispetto all'ipotesi di applicazione del *price-cap*, né singolarmente, né in ipotesi "mista" con altri sistemi di riconoscimento degli investimenti.
- 7.14 Numerosi soggetti hanno ritenuto non condivisibili le considerazioni dell'Autorità circa l'elevato grado di maturità raggiunto dal settore della distribuzione. Secondo tali soggetti, il settore della distribuzione sarebbe caratterizzato dalla presenza di numerose località non ancora adeguatamente sviluppate ed altre neppure metanizzate, ad esempio molte zone del sud Italia ed alcune località montane, nonché dalla presenza di numerose località di vecchia metanizzazione, nelle quali gli impianti hanno di fatto raggiunto il termine della loro vita utile e, conseguentemente, necessitano di importanti interventi di risanamento e rinnovamento.
- 7.15 Diversi soggetti hanno sostenuto che l'applicazione della metodologia del *price-cap*, che presuppone una ricerca costante di miglioramenti di produttività, se è ragionevole quando applicata ai costi operativi, sui quali le imprese, entro certi limiti, hanno la possibilità di effettuare interventi di efficientamento, non può essere ritenuta condivisibile quando applicata con riferimento ai costi di capitale. Una volta che un investimento è stato realizzato sulla base della migliore tecnologia disponibile al momento della sua effettuazione, l'operatore non avrebbe infatti più leve per recuperare efficienza su un bene già costruito ed entrato in esercizio. Su queste basi, il meccanismo di *price-cap* produrrebbe immediatamente un *sunk cost* supportato integralmente dall'operatore.

- 7.16 La metodologia, inoltre, invece di incentivare la capacità dell'impresa di effettuare investimenti a un costo efficiente, premierebbe i soggetti che non fanno più investimenti o che gestiscono affidamenti in località mediamente meno complesse dal punto di vista delle condizioni territoriali. In generale, diversi soggetti hanno sostenuto che il metodo del *price-cap* sia disincentivante non solo rispetto alla possibilità di effettuare elevati volumi di investimento, ma anche rispetto agli investimenti di miglior qualità/contenuto tecnologico, con potenziali impatti sulla continuità e sicurezza del servizio. Diversi soggetti hanno sostenuto che il disincentivo a investire riguarderebbe in particolare le attività di sostituzione e rinnovo e si accentuerebbe al diminuire del numero di punti di riconsegna serviti per località tariffaria, per cui si potrebbe confidare su un riconoscimento tariffario predeterminato molto contenuto, indipendentemente dalle reali necessità.
- 7.17 Nel corso della consultazione è stato osservato che il clima di incertezza legato anche alle gare gas potrebbe aver influito in maniera significativa sul livello degli investimenti degli ultimi anni, in quanto gli operatori potrebbero essersi limitati ad attività di ordinaria amministrazione delle reti. La prevedibile concentrazione degli investimenti negli anni di avvio delle nuove concessioni, nonché i requisiti più stringenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50³ (di seguito: nuovo Codice degli appalti), potrebbero generare nei prossimi anni una variazione dei livelli unitari dei costi di costruzione della rete non catturabile dalla logica del *price-cap*. Il livello iniziale dei costi di capitale riconosciuti, utilizzato come base di partenza dal metodo del *price-cap*, rischierebbe infatti di "catturare" una condizione di investimenti più contenuti rispetto ad anni precedenti e di non riconoscere adeguatamente il valore degli investimenti, sia in termini di quantità che di valore unitario, richiesti nei piani di sviluppo delle gare, disincentivando in ultima analisi la partecipazione alle stesse.
- 7.18 Alcuni soggetti hanno sostenuto che il metodo del *price-cap* risulterebbe non compatibile con le procedure di valutazione degli investimenti in sede di gara per l'affidamento del servizio per gestione d'ambito. Tale metodo non introdurrebbe infatti elementi di confronto concorrenziale tra gli operatori, ma, al contrario, elementi di penalizzazione a discapito degli operatori più efficienti, che dovrebbero raggiungere lo stesso livello di miglioramento dei propri costi rispetto ad operatori meno efficienti, disponendo tuttavia di minori margini di efficientamento.
- 7.19 Diversi soggetti hanno sostenuto che l'applicazione del *price-cap* sarebbe incompatibile con l'esigenza di coordinare la disciplina tariffaria con la

³ Decreto recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

disciplina delle gare d'ambito e, segnatamente, con l'esigenza di operare analisi costi-benefici "individualizzate" con riferimento agli specifici contesti locali e territoriali, che non si concilierebbero con tetti predeterminati di spesa per investimento.

- 7.20 Secondo diversi soggetti, gli investimenti, una volta qualificati come efficienti dal punto di vista delle analisi costi-benefici effettuate dalle stazioni appaltanti e verificate dall'Autorità, nell'ambito delle proprie attività di verifica della documentazione di gara, non dovrebbero essere in seguito rimessi in discussione in relazione alla loro riconoscibilità ai fini tariffari assoggettandoli ad altri meccanismi *output-based*.
- 7.21 Un soggetto ha sostenuto che la determinazione dei costi di capitale riconosciuti secondo la metodologia del *price-cap* rischierebbe inoltre di risultare incompatibile con il riconoscimento in tariffa del valore di rimborso corrisposto dal gestore subentrante, stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. Un altro soggetto ha sostenuto che il metodo del *price-cap*, non tenendo puntualmente conto degli investimenti effettuati, non consentirebbe di definire il valore di indennizzo finale al termine del periodo di affidamento, costringendo al ritorno alla trattativa finale sul valore dell'indennizzo e introducendo una discontinuità tra quanto riconosciuto in tariffa e quanto pagato come indennizzo.
- 7.22 Secondo un soggetto che ha partecipato alla consultazione, l'applicazione del meccanismo risulterebbe particolarmente negativa per le località con RAB cosiddette "deprese", che potrebbero beneficiare della rivalutazione del valore delle immobilizzazioni solo a seguito della gara d'ambito. Un soggetto ha sostenuto, più in generale, che la metodologia del *price-cap* non potrebbe coesistere con i diversi istituti regolatori introdotti dall'Autorità che trovano applicazione con l'avvio delle nuove concessioni d'ambito.
- 7.23 Diversi soggetti hanno rilevato che l'applicazione della metodologia del *price-cap* a tutto il vincolo dei ricavi ammessi presenterebbe possibili incompatibilità con alcuni principi stabiliti in via generale anche a livello normativo, per altri settori regolati, con particolare riferimento al settore elettrico, nel quale il meccanismo del *price-cap* non viene applicato alle componenti tariffarie destinate alla remunerazione del capitale investito, e al servizio idrico, ove è prevista l'applicazione del *cap* solo alla componente *opex* dei menù regolatori stabiliti dall'Autorità.
- 7.24 Alcuni soggetti, infine, hanno sostenuto che l'applicazione del *price-cap* risulterebbe incompatibile con la necessità di rispettare i principi stabiliti dalla giurisprudenza, che precluderebbero al regolatore di reintrodurre rigide metodologie di carattere esclusivamente parametrico, incompatibili con il criterio della congrua remunerazione del capitale investito.

Ipotesi mista sulla base di costi standard e sulla base del price-cap

- 7.25 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso in generale contrarietà rispetto ad un approccio misto ai fini del riconoscimento dei nuovi investimenti, basato sul metodo del *price-cap* nelle aree del Paese che abbiano raggiunto un alto grado di metanizzazione e su criteri *standard* nelle aree del Paese con basso grado di metanizzazione.
- 7.26 Nel corso della consultazione sono state evidenziate le difficoltà implementative di tale ipotesi di regolazione, legate all'identificazione del criterio per discriminare l'applicazione dell'una o dell'altra metodologia, alla disomogeneità di trattamento tra ambiti territoriali e all'onerosità gestionale.
- 7.27 In relazione al criterio di discriminazione ipotizzato in consultazione, basato sul grado di metanizzazione, un soggetto ha sostenuto che le prime evidenze dei bandi di gara pubblicati dimostrerebbero che non sempre il grado di metanizzazione è correlato al tipo di investimento previsto (sostituzione o estensione di rete) in un determinato ambito. Come conseguenza, non risulterebbe sempre ragionevole ipotizzare di applicare una valorizzazione dei nuovi investimenti a costi *standard* in ambiti poco metanizzati e il *price-cap* in quelli molto metanizzati.
- 7.28 Diversi soggetti hanno evidenziato che nel caso in cui i criteri di valutazione per ambito non fossero pubblicati *ex ante*, vi sarebbe il rischio per le imprese di non riuscire a predisporre in maniera adeguata il piano industriale aziendale e di poter quindi definire la strategia di partecipazione alle gare.
- 7.29 In relazione all'onerosità gestionale, diversi soggetti hanno sostenuto che la differenziazione della metodologia applicata per singolo ambito rappresenti un'ulteriore complicazione alla vigilia del periodo delle gare, in cui buona parte degli operatori potrebbe partecipare a più gare, con la necessità di dover pianificare e gestire le attività sulla base di differenti riconoscimenti tariffari.

Ulteriore ipotesi per il riconoscimento degli investimenti

- 7.30 In fase di consultazione è stato proposto un approccio alternativo alle ipotesi illustrate dall'Autorità per la valutazione degli investimenti, fondato sullo sviluppo ed evoluzione della metodologia di analisi costi-benefici oggi già prevista per la valutazione degli investimenti che dovranno essere inseriti nei piani di sviluppo delle gare per l'affidamento del servizio.
- 7.31 L'intervento regolatorio, secondo questa ipotesi, si sostanzierebbe nell'integrazione della definizione di regole certe e trasparenti per la valutazione costi-benefici e della sostenibilità degli interventi che dovranno essere realizzati nel tempo, o perché facenti parte dei piani di gara o perché successivamente definiti nel rapporto contrattuale tra distributore ed Ente Locale ovvero che si rendano necessari nel caso delle gestioni comunali fin

quando esistenti. Nel caso in cui la valutazione costi/benefici risultasse positiva, i relativi investimenti dovrebbero essere riconosciuti in tariffa.

- 7.32 Secondo quanto sostenuto dai soggetti proponenti, la presenza di regole sempre più cogenti e trasparenti per l'affidamento degli appalti da parte dei distributori, anche con riferimento al nuovo Codice degli Appalti, costituirebbe un'ulteriore garanzia della congruità dei costi sostenuti per la realizzazione dei nuovi investimenti rispetto ai reali prezzi di mercato.
- 7.33 Il modello costi/benefici ipotizzato potrebbe essere strutturato per categorie di investimento da realizzare e tener conto della contemporaneità di alcuni investimenti singoli che possono produrre molteplici e talora più che proporzionali benefici in termini di *output* per il sistema.
- 7.34 I soggetti che hanno proposto tale approccio hanno sostenuto che oltre ad essere facilmente applicabile, consentirebbe di cogliere la complessità del contesto di settore, aumentando l'attenzione rivolta ai benefici sistemici connessi allo sviluppo infrastrutturale, in coerenza con gli attuali meccanismi di selezione degli investimenti a base gara d'ambito.

8 Ipotesi di implementazione del criterio di valutazione dei nuovi investimenti sulla base di costi *standard*

Le ragioni della scelta

- 8.1 L'Autorità, anche tenuto conto degli esiti del primo documento di consultazione, è orientata in linea generale a implementare l'ipotesi regolatoria per la valutazione dei nuovi investimenti sulla base di costi *standard*.
- 8.2 L'Autorità ritiene che l'applicazione del criterio di valutazione dei nuovi investimenti sulla base di costi *standard* possa essere adeguata al contesto di evoluzione del settore nella prospettiva delle gare per ATEM.
- 8.3 Nell'ambito delle gare gli enti locali concedenti sono tenuti a individuare le esigenze di sviluppo e rinnovo delle reti esistenti nel rispetto delle indicazioni contenute nel *Regolamento gare*, in particolare di quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, e sono poste al vaglio dell'Autorità. L'Autorità, ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 9 del *Regolamento gare*, esprime le proprie valutazioni sulla congruità delle condizioni minime di sviluppo indicate nei bandi di gara e sui criteri di valutazione utilizzati dagli enti locali concedenti nelle analisi costi-benefici condotte per identificare le necessità di sviluppo delle reti.
- 8.4 Tale quadro normativo dovrebbe pertanto favorire un'efficiente allocazione delle risorse, evitando investimenti laddove non siano presenti reali esigenze

di sviluppo della rete. Date queste premesse, l'applicazione di criteri di valutazione dei nuovi investimenti sulla base di costi *standard* dovrebbe fornire adeguati stimoli per uno sviluppo efficiente, sul piano dell'efficienza produttiva, del servizio, in quanto le imprese, per realizzare gli investimenti necessari a soddisfare reali esigenze di sviluppo delle reti giustificate da analisi costi-benefici, sarebbero incentivate a sostenere costi inferiori rispetto al *benchmark* fissato dalla medesima Autorità.

- 8.5 Il criterio di valutazione degli investimenti fondato sui costi *standard* appare del tutto coerente con la prospettiva di una futura introduzione di logiche di riconoscimento dei costi fondate sulla spesa totale, che potrebbero essere valutate per la regolazione tariffaria del quinto periodo regolatorio che avrà inizio nell'anno 2020, in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico dalla deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL.
- 8.6 Come anche evidenziato in fase di consultazione, l'implementazione del metodo di valutazione degli investimenti fondato sul criterio dei costi *standard* potrebbe risultare più onerosa sul piano amministrativo e gestionale rispetto all'applicazione del metodo del *price-cap*, richiedendo dati ulteriori rispetto a quelli già oggi resi disponibili nell'ambito delle raccolte dati ai fini tariffari, in relazione alle componenti della rete di distribuzione che vengono realizzate. Peraltro, l'adozione di un metodo misto di regolazione, come ipotizzato nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS, renderebbe comunque necessario il sostenimento dell'onere amministrativo relativo all'implementazione del prezzario di riferimento per i costi *standard*. L'Autorità ritiene inoltre condivisibile quanto sostenuto da alcuni soggetti nel corso della consultazione, in relazione al fatto che, una volta definito il prezzario, la sua applicazione operativa dovrebbe risultare facilmente modellizzabile e replicabile da parte degli operatori.
- 8.7 In relazione all'ipotesi di adozione di criteri di valutazione sulla base di costi *standard*, l'Autorità ritiene in ogni caso necessario che siano previsti adeguati meccanismi di monitoraggio dell'efficacia dello strumento, soprattutto con riferimento all'applicazione nei contesti dove prevalgono le attività di rinnovo delle reti esistenti. Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio l'Autorità potrebbe valutare la possibilità di adottare soluzioni regolatorie di tipo misto, come prospettate nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS.
- 8.8 In merito al criterio, proposto in fase di consultazione, di riconoscimento dei costi sulla base di analisi costi-benefici, l'Autorità ritiene che questo, se implementato in assenza di una definizione dei costi su base *standard*, pur potendo fornire incentivi in termini di efficienza allocativa, garantendo che i fattori produttivi siano utilizzati nella quantità desiderabile sotto il profilo del *social welfare*, non fornirebbe al contrario adeguati incentivi in termini di efficienza produttiva.

Spunti per la consultazione

- S2. Osservazioni sull'ipotesi di adozione di criteri di riconoscimento degli investimenti basati su costi *standard*.
- S3. Osservazioni in merito all'attivazione di meccanismi di monitoraggio in esito ai quali potrebbe essere valutata la possibilità di adottare metodi misti di valutazione degli investimenti, con applicazione del metodo del *price-cap* nelle aree con alto grado di metanizzazione.

Ipotesi di istituzione di un tavolo di lavoro

- 8.9 Come evidenziato al paragrafo 7.12, durante la fase di consultazione diversi soggetti hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche alle modalità di applicazione del criterio di valutazione su base *standard* rispetto all'impostazione illustrata nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS, al fine di ottimizzare i benefici derivanti dal suo utilizzo e limitarne i potenziali effetti distorsivi.
- 8.10 Su queste basi, l'Autorità intende dare seguito alla proposta, avanzata in fase di consultazione, di istituire un tavolo di lavoro tecnico congiunto tra le imprese di distribuzione, anche attraverso le associazioni di categoria, e gli Uffici dell'Autorità, allo scopo di definire una struttura di prezzario condivisa.
- 8.11 L'Autorità ritiene che le tematiche oggetto di analisi nell'ambito del tavolo di lavoro, in parte già trattate nel processo di consultazione, potrebbero in prima approssimazione essere le seguenti:
- definizione delle voci del prezzario;
 - determinazione del livello dei prezzi;
 - definizione delle quantità fisiche;
 - introduzione di coefficienti correttivi;
 - trattamento delle manutenzioni straordinarie.
- 8.12 Nei paragrafi che seguono sono riportate le principali osservazioni emerse nell'ambito della consultazione sugli aspetti che l'Autorità ritiene opportuno analizzare nell'ambito del tavolo di lavoro.

Definizione delle voci del prezzario

- 8.13 In Appendice A al documento per la consultazione 205/2016/R/GAS l'Autorità ha pubblicato una prima ipotesi di struttura del prezzario, identificando i cespiti relativi all'attività di distribuzione appartenenti alle seguenti categorie:
- IPRM - apparecchiature meccaniche;
 - condotte;
 - gruppi di riduzione finale (GRF);
 - allacciamenti.
- 8.14 In fase di consultazione è stato evidenziato che la struttura del prezzario presenterebbe un'eccessiva numerosità di singole voci di cespiti, di non agevole gestione. Il grado di dettaglio delle singole voci di cespiti non troverebbe inoltre riscontro all'interno dei sistemi contabili e informatici delle aziende.
- 8.15 Diversi soggetti hanno sostenuto che la struttura di prezzario ipotizzata nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS rischierebbe di non intercettare adeguatamente ogni singola realtà locale, in quanto i coefficienti correttivi illustrati nel medesimo documento risulterebbero non sufficienti a riflettere le reali differenze di costi unitari tra diverse aree geografiche. Per tali ragioni, si ritiene preferibile adottare un approccio che, da un lato, minimizzi quanto più possibile le singole voci di cespiti presenti nel prezzario e, dall'altro, introduca specifici coefficienti correttivi, utilizzando alcuni degli elementi del lavoro svolto ai fini della redazione delle Linee Guida, che vadano meglio ad intercettare le singole componenti di costo dei cespiti per singola area geografica. Un soggetto ha sostenuto che tale soluzione permetterebbe di mantenere le attuali categorie di cespiti ad oggi utilizzate anche ai fini delle rendicontazioni tariffarie.
- 8.16 Altri soggetti hanno sostenuto che le voci non sarebbero esaustive e non consentirebbero di valorizzare tutte le lavorazioni, specialmente quelle che riguardano interventi di sostituzione. In particolare, è stato segnalato che mancherebbero riferimenti al telecontrollo, agli impianti di protezione catodica, alle opere particolare (quali attraversamenti di corsi d'acqua o di linee ferroviarie), alle lavorazioni relative a singole componenti impiantistiche, (ad esempio, sostituzione di una sola linea di riduzione, caldaie, etc.), ai punti di misura e di odorizzazione sulla rete, alle valvole di intercettazione e, più in generale, agli interventi volti ad incrementare il livello tecnologico della rete di distribuzione, consistenti nell'installazione di apparecchiature tese a migliorare la resa energetica, la sicurezza e la gestione delle stesse.
- 8.17 Inoltre, l'individuazione di sole tre tipologie di posa non rispecchierebbe quanto presente nella realtà territoriale, dove invece esistono diverse tipologie

di strada con pavimentazione speciale e diverse tipologie di manto d'usura, che vengono richieste di frequente dagli Enti locali concedenti, né le diverse tecniche utilizzate in funzione del territorio da alimentare (ad esempio, attraversamenti sub-alveo, utilizzo di tecniche *no-dig* a basso impatto ambientale, etc.).

- 8.18 Un soggetto ha sostenuto che l'introduzione di costi *standard* non può prescindere dalla definizione di un livello qualitativo *standard* delle opere e degli impianti da realizzare, allo scopo di consentire confronti omogenei e di non penalizzare tematiche fondamentali quali la sicurezza e affidabilità degli impianti. Su queste basi, le voci del prezzario dovrebbero essere articolate in modo da considerare i differenti *standard* di qualità che caratterizzano sia le opere sia i processi atti ad assicurarne la progettazione e la realizzazione.

Determinazione del livello dei prezzi

- 8.19 Come evidenziato nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS, il prezzario che l'Autorità intende definire per la valutazione del capitale investito è costruito considerando il valore di ricostruzione a nuovo delle singole componenti della rete di distribuzione comprensivo di oneri accessori valutati in una determinata misura *standard*, con l'esclusione di costi di natura finanziaria, in quanto coperti dalla remunerazione riconosciuta sul capitale investito.
- 8.20 Nel corso della consultazione è stata evidenziata la necessità di considerare tutti gli oneri che sono associati alla realizzazione delle opere a regola d'arte, ottemperando alle normative vigenti e garantendo in sede di resa del servizio adeguati *standard* di qualità, affidabilità, sicurezza e tutela dell'ambiente, e di tenere conto, pur in un'ottica mirata a rendere efficiente l'intera struttura di costo, dei reali prezzi di mercato che caratterizzano tali lavorazioni.
- 8.21 Diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno proposto di definire un costo di riferimento "base" nazionale, che rifletta, oltre agli oneri autorizzativi, anche l'impatto di nuovi vincoli o requisiti normativi/legislativi, con particolare riferimento a tematiche di progettazione, direzione lavori e sicurezza, al fine di tener conto degli effetti derivanti dall'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, che ha introdotto importanti cambiamenti nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto e di selezione dei contraenti. È stato inoltre evidenziato che il costo *standard* dovrebbe riflettere i costi relativi al conferimento a discarica, agli apprestamenti di sicurezza e alle prestazioni svolte dalle figure professionali previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i cantieri temporanei e mobili e i costi per prestazioni interne svolte dalle imprese distributrici.
- 8.22 Un soggetto ha sostenuto che il nuovo Codice degli appalti, nell'innovare profondamente la materia degli appalti rispetto a quanto previsto dalla

normativa previgente, non consentirebbe di applicare riferimenti basati su costi o prezziari o comunque indicatori sviluppati in periodi antecedenti. I prezzi per la realizzazione delle opere contenuti nei prezziari di uso comune non sarebbero in grado di rappresentare i reali costi di mercato, che risultano essere superiori. Per questo motivo, tale soggetto ritiene fondamentale una fase di monitoraggio dei costi consuntivi e prospettici, allo scopo di avere disponibile un riferimento affidabile.

- 8.23 Un soggetto non ha ritenuto condivisibile l'ipotesi di stabilire dei costi *standard* già comprensivi degli oneri accessori, proponendo di enucleare, tra le altre voci, le spese generali, le spese tecniche, gli indennizzi ad enti terzi per l'utilizzo di strutture, gli oneri di servitù, le spese assicurative e le spese di progettazione.

Definizione delle quantità fisiche

- 8.24 Come evidenziato al paragrafo 8.6, l'applicazione del criterio di valutazione degli investimenti sulla base di costi *standard* richiede dati ulteriori rispetto a quelli già oggi resi disponibili nell'ambito delle raccolte dati ai fini tariffari, in relazione alle componenti della rete di distribuzione che vengono realizzate.
- 8.25 Un soggetto che ha partecipato alla consultazione ha sostenuto che, al fine di disporre delle quantità fisiche effettivamente oggetto di investimento da parte delle imprese, sarebbe sufficiente analizzare le dichiarazioni relative alle consistenze fisiche per impianto/località (magari diversamente dettagliate e/o articolate in modo opportuno) già previste dalla raccolta dati annuale relativa alla sicurezza e continuità. In tal modo non dovrebbero essere previsti ulteriori flussi informativi circa le quantità fisiche relative ai nuovi investimenti realizzati da parte delle imprese.
- 8.26 L'Autorità ritiene che le problematiche connesse alla definizione delle quantità fisiche e alla loro corretta comunicazione ai fini tariffari abbiano un rilievo cruciale ai fini dell'introduzione di un meccanismo di valorizzazione dei costi su base *standard*.
- 8.27 Tali tematiche, come evidenziato al paragrafo 8.11, saranno trattate nell'ambito del tavolo di lavoro tecnico per la definizione del prezzo.
- 8.28 L'utilizzo, ai fini dei riconoscimenti tariffari, di quantità fisiche, che, diversamente dai dati economici riportati nei bilanci, non risultano essere sottoposte a procedure di certificazione, comporta la necessità di introdurre opportune modalità di controllo e verifica dei dati forniti da parte dell'Autorità, che verranno vagliate nel corso del processo di consultazione.

Introduzione di coefficienti correttivi

- 8.29 Nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS l'Autorità ha evidenziato che non tutte le variabili esogene che incidono sui livelli di costo del servizio possono essere riflesse in un prezzario da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
- 8.30 Su queste basi, l'Autorità ha espresso l'orientamento, rispetto all'ipotesi di incorporare tali effetti nel prezzario, di prevedere l'adozione di opportuni coefficienti correttivi. Tali coefficienti correttivi rifletterebbero:
- le differenze nei costi unitari relativi alle prestazioni di servizi tra le diverse aree del Paese (area Nord, area Centro e area Sud), sulla base dell'analisi dei prezzari regionali;
 - gli effetti connessi alla realizzazione di reti in aree urbane ad alta densità di popolazione (utilizzando quale *proxy* la dimensione delle città servite, espressa dal numero di abitanti) o in aree particolari, quali la città di Venezia.
- 8.31 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato che, per risultare efficace, la metodologia a costi *standard* richiederebbe un'adeguata definizione del livello dei costi tale da rappresentare un riferimento di ragionevole efficienza, capace al contempo di riflettere le possibili variabili esogene di costo non uniformi a livello nazionale, anche per tenere in considerazione la necessità – prescritta dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 164/00 - di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari.
- 8.32 Tali soggetti hanno proposto di prevedere una modulazione dei costi di riferimento che rifletta le differenze nei costi unitari tra le diverse aree del Paese, basata non solo sulle tre macro-aree ipotizzate nel documento per la consultazione, ma cogliendo le specificità territoriali almeno a livello provinciale o, secondo alcuni distributori, comunale.
- 8.33 Nel corso della consultazione è stato quindi proposto di prevedere dei coefficienti correttivi che consentano di cogliere le peculiarità locali legate a diverse e specifiche condizioni di posa, derivanti ad esempio da regolamenti e/o prescrizioni locali, spesso caratterizzati da importanti variabilità. Nel caso il costo di riferimento fosse per semplicità definito in riferimento al diametro medio più diffuso, anche la modulazione del costo in funzione del diametro potrebbe essere ottenuta attraverso l'applicazione di un coefficiente correttivo.
- 8.34 In questa prospettiva, diversi soggetti hanno proposto di integrare il prezzario di riferimento con una metodologia di calcolo gestibile da imprese e regolatore, che a partire dalla consistenza fisica consenta di rappresentare le specificità delle diverse realtà geografiche ove il servizio di distribuzione è svolto.

- 8.35 Un soggetto che ha partecipato alla consultazione ha sostenuto che le differenze nei costi unitari di ogni singola categoria di cespiti dovrebbero essere ricondotte almeno a livello di ambito o raggruppamento di ambiti, riconducendo questi ai circa 60 prezzi di riferimento per l'elaborazione delle Linee Guida. Il medesimo soggetto ha sostenuto che l'approccio illustrato nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS per riflettere le caratteristiche dei centri urbani ad alta densità sarebbe eccessivamente grossolano e introdurrebbe evidenti discriminazioni.
- 8.36 Un soggetto ha ritenuto non condivisibile l'ipotesi di introdurre un fattore correttivo che incrementi i costi *standard* in relazione alla macro-area Nord, sostenendo che nella macro-area Sud si avrebbero maggiori costi di approvvigionamento dei materiali tecnologici e del materiale di cava e di allocazione in discarica del materiale di risulta.
- 8.37 Altri soggetti, infine, hanno evidenziato la necessità di prevedere coefficienti correttivi per tenere conto delle difficoltà realizzative dovute alla presenza di centri storici o di aree con particolari vincoli di accesso e per tenere conto di aree depresse o caratterizzate da situazioni locali particolari, di comuni montani e non montani.

Trattamento delle manutenzioni straordinarie

- 8.38 Nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS l'Autorità ha evidenziato che l'ipotesi di utilizzo del prezzo non consente un immediato riconoscimento dei maggiori costi connessi allo svolgimento di manutenzioni straordinarie connesse a interventi di sostituzioni di cespiti già esistenti. Tali interventi non producono infatti, in linea generale, un incremento delle consistenze fisiche che possa essere intercettato in modo automatico dall'applicazione di un prezzo.
- 8.39 Al fine di considerare tali sovra-costi l'Autorità ha ipotizzato l'applicazione di percentuali di maggiorazione dei costi unitari riportati nel prezzo per le seguenti tipologie di manutenzione straordinaria:
- per gli interventi che comportino la sostituzione o il rifacimento totale di ciascun blocco d'impianto di prelievo e riduzione, per tenere conto dei costi relativi a smontaggio delle apparecchiature in essere e loro smaltimento (maggiorazione del 15%-25%);
 - per interventi che comportino la sostituzione o il rifacimento di tubazioni o opere speciali, per tenere conto dei costi relativi ai ricollegamenti della rete posata alla rete esistente, all'eliminazione delle tubazioni esistenti e allo smaltimento dei materiali di risulta (maggiorazione del 15%-25% o del 30%-45%, in caso debba essere

effettuato il riporto delle prese degli allacciamenti sulla nuova condotta);

- per gli interventi che comportino il rifacimento totale dei gruppi di riduzione finale, per tenere conto dei costi di smontaggio e smaltimento a discarica del materiale risultante (maggiorazione del 10%-20%);
- per gli interventi che comportino la sostituzione o il rifacimento totale di impianti per la connessione, per eliminazione delle tubazioni esistenti e il trasporto ai luoghi di smaltimento dei materiali (maggiorazione del 15%-25%).

8.40 Alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno sostenuto che le maggiorazioni ipotizzate, limitate alla sola attività di eliminazione/smaltimento del cespite, sarebbero insufficienti. I coefficienti correttivi, invece, dovrebbero essere rimodulati per essere correlati a ulteriori elementi derivanti dall'impossibilità di sfruttare le economie di scala nell'esecuzione delle opere, normalmente relative a piccoli tratti di tubazione, dalla necessità di adottare misure di sicurezza che incidono, su un breve tratto di tubazione, in misura percentualmente maggiore rispetto all'estensione e dalla presenza di numerosi sotto-servizi. Per le manutenzioni straordinarie, oltre alla correzione in funzione delle diverse e specifiche condizioni di posa incorporata nei corrispondenti coefficienti correttivi del costo *standard* di riferimento, dovrebbe essere applicata un'ulteriore modulazione dei costi unitari legata alla tipologia di intervento di manutenzione straordinaria e/o sostituzione considerato.

8.41 Alcuni soggetti ritengono non condivisibile l'uso di coefficienti maggiorativi applicati ai costi *standard* base legati alla realizzazione *ex novo* delle opere, auspicando il riconoscimento dei costi effettivi relativi ai diversi interventi.

Spunti per la consultazione

S4. Osservazioni in merito alle tematiche oggetto di analisi del tavolo di lavoro tecnico per la definizione del prezzario.

Ipotesi di sharing dei maggiori/minori costi

8.42 Rispetto allo sviluppo di criteri di riconoscimento degli investimenti basati sui costi *standard*, l'Autorità ritiene che l'ambito di approfondimento all'interno del tavolo di lavoro con le imprese distributrici debba essere confinato all'esame degli aspetti di natura maggiormente tecnica, come sopra delineati. L'Autorità non ritiene invece opportuno che le tematiche relative allo *sharing*

dei maggiori/minori costi rispetto ai costi *standard* vengano approfondite all'interno di tale tavolo di lavoro.

- 8.43 In relazione a tale aspetto, nel documento per la consultazione 205/2016//R/GAS l'Autorità ha evidenziato, anche in relazione ai problemi di asimmetria informativa sui costi sostenuti dalle imprese, che le esigenze di tutela dei clienti finali rendono opportuna l'introduzione di un meccanismo di ripartizione tra imprese e utenti del servizio dei benefici connessi ai minori costi sostenuti dalle imprese rispetto al *benchmark* definito dall'Autorità. Appare d'altra parte anche opportuno prevedere un meccanismo di mitigazione del rischio per le imprese, legato alla possibilità di eventuali sovra-costi.
- 8.44 In particolare, l'Autorità, in analogia all'approccio già adottato per il riconoscimento dei costi per l'installazione degli *smart meter* relativi al servizio di misura del gas naturale, ha espresso l'orientamento di prevedere uno *sharing* duale simmetrico dei maggiori/minori costi o, in alternativa, ipotesi con diversi livelli delle percentuali di *sharing*, eventualmente stabilendo che nel caso di costi effettivi superiori rispetto al costo *standard* sia allocata agli utenti del servizio una quota inferiore al 50% (es. 25%) del maggior costo.
- 8.45 Nel medesimo documento l'Autorità, in caso di adozione di criteri di valutazione che prevedano il riconoscimento di una media (ponderata) tra costi effettivi e costi *standard*, ha valutato l'ipotesi di introdurre un vincolo in termini di percentuale massima di capitalizzazione, al fine di limitare la possibilità di comportamenti opportunistici da parte delle imprese nella capitalizzazione dei costi.
- 8.46 Diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno osservato che la validità e l'efficacia di un meccanismo di *sharing* dipende necessariamente dal livello di fissazione del costo di riferimento; la percentuale di *sharing* dovrebbe essere determinata solo a valle dell'identificazione della metodologia e della quantificazione dei livelli di costi *standard*. Il costo di riferimento, ove fissato in maniera corretta e con le modulazioni che consentano di cogliere correttamente le peculiarità delle diverse aree geografiche e/o locali, potrebbe probabilmente rappresentare già di per sé un livello adeguato, riducendo l'importanza di un meccanismo di *sharing*.
- 8.47 Un soggetto ha evidenziato che un'ipotesi di *sharing* duale, sia esso simmetrico o asimmetrico, non può essere considerata ottimale, in quanto conduce in qualche modo il sistema a "pagare" una parte dell'inefficienza degli operatori meno efficienti attraverso le imprese più efficienti.
- 8.48 Diversi soggetti hanno ritenuto non condivisibile l'ipotesi di applicare uno *sharing* asimmetrico nel solo caso di costi effettivi superiori rispetto al costo *standard*, proponendone l'applicazione anche nel caso di costi effettivi

inferiori rispetto al costo *standard*, con una quota superiore al 50% dei minori costi allocata alle imprese distributrici.

- 8.49 Un soggetto ha proposto di differenziare lo *sharing* in funzione delle tipologie di cespiti ovvero della localizzazione territoriale, con eventuali meccanismi di gradualità nel tempo. In particolare, criteri di valutazione misti (*standard/consuntivo*) potrebbero essere introdotti gradualmente per alcune tipologie di investimento, prevedendo comunque la possibilità di riconoscimento dei maggiori costi effettivi rispetto allo *standard* ove questi venissero opportunamente giustificati dalle imprese di distribuzione.
- 8.50 Alcuni soggetti hanno proposto di definire un meccanismo diverso dallo *sharing*, analogo a quello adottato in via transitoria per la valorizzazione dei costi degli apparecchi di misura elettronici, prevedendo il riconoscimento integrale in tariffa del costo effettivo sino al raggiungimento di un importo pari a un multiplo del costo *standard*. Alle imprese dovrebbe essere comunque riconosciuto il costo effettivo, laddove in grado di giustificarlo alla luce delle particolarità dell'intervento.
- 8.51 In relazione all'ipotesi di introdurre un vincolo alla capitalizzazione dei costi, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato che le imprese di distribuzione gas sono soggetti con obbligo di redazione di bilanci annuali certificati da revisori contabili nel rispetto di principi contabili ben definiti, il che renderebbe superflua l'introduzione di uno specifico vincolo.
- 8.52 Un soggetto ha sostenuto che un vincolo alla capitalizzazione, senza una chiara identificazione dei livelli qualitativi con cui sono eseguite le lavorazioni, potrebbe indurre i gestori a optare per un minor livello qualitativo degli investimenti pur di rientrare nel vincolo, determinando un effetto depressivo sugli investimenti.
- 8.53 Alcuni soggetti hanno sostenuto che il vincolo alla capitalizzazione non dovrebbe essere applicato per le aree in corso di metanizzazione, alla luce del fatto che gli interventi sono stati oggetto di gara pubblica sulla base di un progetto preliminare proposto dall'ente appaltante e sottoposti ad istruttoria tecnico economica da parte del Ministero dello sviluppo economico.
- 8.54 L'Autorità intende, in linea generale, confermare l'orientamento di prevedere uno *sharing* duale simmetrico dei maggiori/minori costi o, in alternativa, ipotesi con diversi livelli delle percentuali di *sharing*, eventualmente stabilendo che nel caso di costi effettivi superiori rispetto al costo *standard* sia allocata agli utenti del servizio una quota inferiore al 50% del maggior costo. La percentuale di *sharing* verrà determinata a valle dell'identificazione della metodologia e della quantificazione dei livelli di costi *standard* nell'ambito del tavolo di lavoro tecnico di cui al paragrafo 8.10 del presente documento.
- 8.55 L'Autorità non ritiene condivisibile quanto sostenuto da diversi soggetti in fase di consultazione in merito al fatto che la definizione di costi *standard*,

fissati in maniera “corretta” e in grado di cogliere le peculiarità locali, renda superflua la definizione di meccanismi di *sharing*.

- 8.56 L’Autorità ritiene necessario introdurre modalità di ripartizione dei benefici derivanti da costi effettivi inferiori ai costi *standard* che, pur mantenendo l’incentivo per le imprese a ridurre i costi, vadano in linea generale a vantaggio del cliente finale, in linea con le finalità indicate dalla legge istitutiva della medesima Autorità.
- 8.57 In relazione alla proposta, avanzata durante la consultazione, di differenziare lo *sharing* in funzione delle tipologie di cespiti o della localizzazione territoriale, si ritiene che un tale approccio potrebbe aumentare la complessità del sistema senza peraltro apportare benefici evidenti.
- 8.58 L’Autorità non ritiene condivisibile nemmeno l’ipotesi di introdurre un meccanismo di riconoscimento dei costi analogo a quello adottato per la valorizzazione degli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 (valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto in misura massima pari al 150% del costo *standard*). Tale meccanismo, che trova giustificazione solo in relazione a periodi transitori e a specifiche categorie di cespiti, qualora implementato in maniera generalizzata finirebbe con lo svuotare di senso il concetto di costi *standard*, che verrebbero interpretati alla stregua di meri tetti alle spese di investimento.
- 8.59 L’Autorità intende confermare l’ipotesi di introdurre un vincolo in termini di percentuale massima di capitalizzazione, al fine di limitare comportamenti opportunistici da parte delle imprese, alla luce delle diverse modalità di riconoscimento tariffario dei costi di capitale rispetto ai costi operativi.
- 8.60 L’Autorità non ritiene sufficiente, al fine di evitare comportamenti opportunistici, che le imprese di settore siano soggette all’obbligo di redazione di bilanci certificati, anche in considerazione dell’esistenza di margini di discrezionalità consentiti dalla disciplina civilistica e dai principi contabili nella capitalizzazione dei costi.

Spunti per la consultazione

- S5. Osservazioni in merito alle ipotesi di *sharing* dei maggiori/minori costi e all’ipotesi di introdurre un vincolo alla capitalizzazione dei costi.

PARTE III – TETTO AL RICONOSCIMENTO DEI COSTI UNITARI DI CAPITALE PER LE LOCALITÀ IN AVVIAMENTO

9 Decorrenza e ambiti di applicazione dei tetti ai riconoscimenti tariffari

- 9.1 Nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti in materia di definizione di un tetto al riconoscimento dei costi di capitale nelle località in avviamento, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 31 della RTDG. Tale articolo prevede che il tetto trovi applicazione a partire dall’anno 2017.
- 9.2 Nel documento l’Autorità, in ragione dell’esigenza di certezza del quadro regolatorio per la realizzazione degli investimenti, ha espresso l’orientamento di prevedere che il tetto ai riconoscimenti nelle località in avviamento trovi applicazione a partire dall’anno tariffe 2018 (e quindi in relazione agli investimenti realizzati a partire dall’anno 2017).
- 9.3 Nel medesimo documento è stato evidenziato che i tetti ai riconoscimenti degli investimenti nelle località di avviamento si applicano sia con riferimento alle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia con riferimento alle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l’affidamento del servizio per ambito territoriale minimo.
- 9.4 Nel corso della consultazione non sono state evidenziate particolari criticità connesse alle decorrenze ipotizzate nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS.
- 9.5 In relazione all’ambito di applicazione dei tetti, diversi soggetti hanno evidenziato la necessità di completare il programma di metanizzazione nelle Regioni e negli ambiti di concessione ancora non del tutto metanizzati. Un soggetto, in particolare, ha evidenziato che vi sono numerosi impegni già assunti con Comuni ed Enti finanziatori per la metanizzazione di alcune zone del Paese e che la fattibilità di tali opere era stata determinata secondo regole tariffarie che non ricomprendevano quanto previsto nel documento per la consultazione. Su queste basi, è stato proposto che l’Autorità, a salvaguardia degli impegni già assunti, preveda l’applicazione dei tetti a partire da quelle attività per cui ancora non vi siano impegni formalizzati.
- 9.6 Alcuni soggetti hanno sostenuto che per le aree in corso di metanizzazione e per quelle con costi unitari elevati il regolatore non assicurerebbe una congrua remunerazione del capitale investito, contrariamente a quanto disposto all’articolo 23, commi 2 e 4, del decreto legislativo 164/00. Secondo tali

soggetti fissare un tetto di spesa in termini di utente servito, nel caso a monte del processo di una nuova metanizzazione in corso ci siano valutazioni di efficienza allocativa da parte del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni, contrasterebbe con quanto disposto da tali Enti.

- 9.7 Un soggetto ha proposto, nell'ipotesi di voler introdurre un meccanismo correttivo, di individuare dei rapporti percentuali di ragionevolezza o significatività tra valore degli investimenti della località oggetto della metanizzazione e investimenti totali dell'ambito di concessione.
- 9.8 Un soggetto non ha ritenuto opportuno introdurre un metodo di riconoscimento dei costi per le località in avviamento distinto da quello previsto per le località a regime, in quanto l'estensione di rete per servire nuova utenza non si differenzerebbe, salvo l'aspetto dimensionale, dall'avviamento di una nuova località.
- 9.9 L'Autorità intende confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS in relazione alla decorrenza e all'ambito di applicazione dei tetti ai riconoscimenti tariffari per le località in avviamento.
- 9.10 L'Autorità ritiene che l'introduzione di tetti al riconoscimento degli investimenti non presenti profili di incompatibilità con l'esigenza di garantire una congrua remunerazione del capitale investito, rappresentando per definizione dei valori limite, volti a disincentivare il verificarsi di condizioni di particolare inefficienza nelle politiche di investimento.
- 9.11 L'Autorità non ritiene percorribile l'ipotesi di individuare rapporti percentuali di significatività tra valore degli investimenti della località oggetto della metanizzazione e investimenti totali dell'ambito di concessione, in ragione del fatto che tale previsione, oltre ad aumentare le complessità gestionali, introdurrebbe discriminazioni di trattamento tra località in avviamento.
- 9.12 E' poi opportuno precisare che il riconoscimento dei nuovi investimenti sia per le località in avviamento, sia per le località a regime, presuppone che siano individuate condizioni minime di sviluppo ritenute adeguate da parte dell'Autorità. Il tetto che l'Autorità intende introdurre per le località in avviamento è costruito secondo logiche coerenti con quelle che la medesima Autorità utilizza per valutare la congruità delle condizioni minime di sviluppo e mira a evitare che nei primi tre anni di avviamento i riconoscimenti unitari per punto di prelievo raggiungano livelli troppo elevati, anche in conseguenza di disallineamenti tra piani di posa e piani di acquisizione dell'utenza.

10 Determinazione del valore dei tetti ai riconoscimenti degli investimenti

- 10.1 Come illustrato nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS, gli Uffici dell’Autorità hanno effettuato un’analisi dei dati relativi alle località in avviamento sorte successivamente alla riforma delle modalità di riconoscimento dei costi introdotte con la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08. Tali dati sono stati poi comparati con quelli dei periodi regolatori precedenti, nei quali non era prevista la socializzazione dei costi per macro-area tariffaria e le località in avviamento erano gestite secondo i principi della libertà tariffaria.
- 10.2 Dall’analisi condotta è emerso che la socializzazione dei costi delle località in avviamento, sorte nel biennio 2009-2010, ha portato a un rilevante incremento delle spese di investimento per utente nelle località in avviamento, rispetto ai livelli riscontrati nel periodo 2003-2005.
- 10.3 In particolare, la spesa media di investimento per utente valutata al quarto anno di avviamento (considerando pertanto gli investimenti dei primi quattro anni e il numero di utenti serviti al quarto anno), espressa a prezzi correnti, risulta aumentata da circa 3.300 euro/pdr, in relazione alle località con anno di prima fornitura dal 2003 al 2005, a circa 7.200 euro/pdr, per le località con anno di prima fornitura negli anni 2009 e 2010.
- 10.4 Nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS l’Autorità ha espresso l’orientamento di fissare il tetto ai riconoscimenti tariffari attribuendo pari peso alle osservazioni disponibili per i due periodi identificati nel precedente paragrafo.
- 10.5 Diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato che i due valori di spesa per utente non sono confrontabili in quanto riferiti a periodi regolatori differenti, che prevedevano metodologie diverse per il calcolo dei valori riconosciuti. L’analisi, inoltre, non dovrebbe basarsi sul numero degli utenti acquisiti durante l’avviamento dello stesso impianto, variabile non dipendente dall’attività del distributore, ma dovrebbe prendere a riferimento il numero di famiglie a cui il servizio di distribuzione viene reso fruibile. Il rapporto tra le spese d’investimento al quarto anno e il numero di utenti al medesimo anno risulterebbe essere fortemente influenzato dalla velocità della curva di saturazione dell’opera, che può dipendere da vari fattori esogeni.
- 10.6 L’Autorità, al fine di favorire uno sviluppo equilibrato del servizio nelle aree non ancora metanizzate ritiene opportuno prevedere che il limite ai riconoscimenti tariffari relativi agli investimenti nelle località in avviamento sia fissato in logica *output based*, individuando una soglia massima in termini di spesa per utente servito.

- 10.7 Ai fini della determinazione del valore del tetto, l’Autorità intende confermare l’approccio illustrato nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS, fissandolo pari alla media della spesa per utente valutata al quarto anno di avviamento per le località con anno di prima fornitura compreso tra il 2003 e il 2005 e della spesa per utente per le località con anno di prima fornitura negli anni 2009 e 2010. I due ammontari di spesa indicati nel documento per la consultazione rappresentano dei livelli di riferimento generali per la valorizzazione del tetto, non rilevando ai fini del loro utilizzo il fatto che siano riferiti a periodi regolatori diversi, in cui vigevano diverse metodologie di calcolo.
- 10.8 Al fine di non introdurre elementi ostativi nei processi di metanizzazione, l’Autorità intende valutare l’ipotesi di prevedere, nel caso una quota degli investimenti sia coperta con contributi, che il tetto di cui al precedente paragrafo, che rappresenta il livello di investimento che si ritiene meritevole di socializzazione tariffaria, trovi applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti, non coperta da contributi.
- 10.9 L’Autorità intende prevedere che tale tetto sia aggiornato annualmente mediante l’applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi.

Spunti per la consultazione

- S6. Osservazioni in merito all’ipotesi di determinazione del tetto al riconoscimento dei costi unitari di capitale di località per le località in avviamento.